

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3382

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"

luglio 2012
n. 373



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3382

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"

luglio 2012

n. 373

AVVERTENZA

Il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante "*Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno, e assegnato il 28 giugno per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), previ pareri delle Commissioni 1^a (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a, 4^a, 5^a, 9^a, 10^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	17
Articolo 1 <i>(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 2 <i>(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Novelle.....	45
Articolo 3 <i>(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 4 <i>(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 5 <i>(Emissione di strumenti finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 6 <i>(Condizioni di sottoscrizione)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 7 <i>(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 8 <i>(Procedura)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 9 <i>(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 10 <i>(Risorse finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	129

Articolo 11

(Disposizioni di attuazione)

Scheda di lettura..... 133

Articolo 12

(Entrata in vigore)

Scheda di lettura..... 135

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

L'**articolo 1** attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A., da esercitare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. verserà al Ministero dell'economia e delle finanze il corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile delle società, mentre con successivo decreto ministeriale sarà determinato il valore definitivo di trasferimento; il corrispettivo provvisorio e quello definitivo delle operazioni di cessione - al netto dei relativi oneri - saranno destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o al pagamento dei debiti dello Stato.

Articolo 2

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

L'**articolo 2** reca al **comma 1** una serie di modifiche e integrazioni all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con il quale è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, può promuovere uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione.

Il **comma 2** reca la conseguente abrogazione di una serie di norme.

Articolo 3

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

L'**articolo 3** reca disposizioni di riorganizzazione di alcuni enti della amministrazione economico-finanziaria.

In particolare i **commi da 1 a 8** dispongono l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, nonché la decadenza dei relativi organi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le funzioni svolte dagli enti incorporati, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sono trasferite, rispettivamente, all'Agenzia delle dogane e alla Agenzia delle entrate; con decreti ministeriali viene effettuato il trasferimento delle risorse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, ai cui componenti sono garantiti i compensi (o altri emolumenti) loro spettanti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura. Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti vengono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti incorporati; ai dipendenti trasferiti è garantito l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, si prevede l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Per i compiti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati, le Agenzie incorporanti istituiscono ciascuna due posti di vicedirettore, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia.

Il **comma 9** dispone invece la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) sempre a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le funzioni già esercitate da ASSI e le relative risorse sono ripartite con decreti fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con D.P.C.M. sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari; resta ferma, peraltro, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'UNIRE.

Il **comma 10** reca norme di coordinamento, mentre i **commi 11 e 12** recano disposizioni finanziarie.

Articolo 4

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

L'**articolo 4** riduce il personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; trasferisce alcune funzioni dalla Consip alla Sogei.

Articolo 5

(Emissione di strumenti finanziari)

L'**articolo 5** prevede la sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) fino all'importo di euro 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all'integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond" emessi in conformità con il decreto-legge n. 185 del 2008.

Articolo 6

(Condizioni di sottoscrizione)

L'**articolo 6** individua le condizioni al cui verificarsi è subordinata la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari emessi da MPS.

Articolo 7

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

L'**articolo 7** prevede che la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS sia subordinata alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge in esame con la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Viene quindi introdotto l'obbligo per MPS di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato; si stabilisce inoltre che nel periodo di attuazione del piano, MPS non possa acquisire nuove partecipazioni in banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del piano.

Articolo 8 *(Procedura)*

L'**articolo 8** delinea la procedura relativa alla valutazione dell'operazione ed alla sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS.

Si prevede pertanto l'invio di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria ai fini delle valutazioni che saranno effettuate dalla Banca d'Italia; la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari sarà effettuata, a seguito della positiva valutazione dell'operazione, per l'ammontare necessario al rafforzamento patrimoniale richiesto dalla raccomandazione dell'*European Banking Authority* (EBA).

Articolo 9 *(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)*

L'**articolo 9** individua le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS, privi del diritto di voto e convertibili in azioni a richiesta dell'emittente; possono essere riscattati o rimborsati a richiesta di MPS, salvo autorizzazione di Banca d'Italia. Si stabilisce inoltre che il pagamento dei relativi interessi è condizionato dalla disponibilità di utili distribuibili e che se gli interessi non sono assegnati per mancanza di utili si provvede ad assegnare al Ministero azioni ordinarie per una quota di patrimonio corrispondente all'importo della cedola non corrisposta.

Articolo 10 *(Risorse finanziarie)*

L'**articolo 10** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS.

Articolo 11 *(Disposizioni di attuazione)*

L'**articolo 11** prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare le disposizioni di attuazione del decreto-legge in esame ed il prospetto dei nuovi strumenti finanziari da emettersi da MPS.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

L'**articolo 12** dispone l'entrata in vigore del decreto in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (ossia il 27 giugno 2012).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o

destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3,

commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti».

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente

disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

L'articolo 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A., da esercitare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. verserà al Ministero dell'economia e delle finanze il corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile delle società, mentre con successivo decreto ministeriale sarà determinato il valore definitivo di trasferimento; il corrispettivo provvisorio e quello definitivo delle operazioni di cessione - al netto dei relativi oneri - saranno destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o al pagamento dei debiti dello Stato.

Più in dettaglio, **l'articolo 1 al comma 1** attribuisce a CDP S.p.A. il diritto di opzione - da esercitare anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del testo in esame - per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.

L'operazione viene realizzata con finalità di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato.

Si ricorda che CDP S.p.A. è partecipata al 70 per cento dal Ministero dell'economie e delle finanze, mentre Fintecna S.p.A. e Sace S.p.A. lo sono al 100 per cento; Simest S.p.A. è invece partecipata al 76 per cento dal Ministero dello sviluppo economico.

Secondo la Relazione illustrativa, l'operazione intende razionalizzare le partecipazioni detenute dallo Stato, al fine di aumentarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso l'integrazione delle attività di CDP S.p.A. - nel campo della gestione delle partecipazioni e della valorizzazione immobiliare, nonché dell'intervento finanziario nel

settore dell'export banca e dell'internazionalizzazione delle imprese - con quelle delle tre società sopra citate partecipate dallo Stato.

Per quanto concerne la disciplina generale della Cassa depositi e prestiti, si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003¹ ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), disciplinandone il relativo ambito di operatività. Attualmente, Cassa depositi e prestiti è una società per azioni controllata dallo Stato, che possiede il 70 per cento del capitale, mentre il restante 30 per cento è posseduto da 65 fondazioni di origine bancaria².

Per ciò che attiene all'attività di CDP S.p.A., l'articolo 5, comma 7 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede che essa consista nel finanziamento:

- a) sotto qualsiasi forma, di Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico, precipuamente mediante l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato e in regime di gestione separata.

L'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale è peraltro consentito per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dai medesimi soggetti³;

- b) nel finanziamento, in qualsiasi forma, di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, attraverso l'utilizzo di fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con raccolta esclusivamente presso investitori istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, attività di Cassa depositi e prestiti è anche l'assunzione di partecipazioni e lo svolgimento delle attività, strumentali, connesse e accessorie all'assunzione di queste.

Tale ambito di operatività è stato peraltro ampliato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011⁴, con cui è stato aggiunto all'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 un nuovo comma 8-*bis* che - ferme restando le modalità di gestione delle partecipazioni

¹ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*

² Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, la Società è intermediario finanziario non bancario, essendo soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B.

³ Tale previsione - che consente a CDP di estendere l'ambito delle attività compiute attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale - è stata introdotta nell'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/2003 dall'articolo 22 del decreto legge n. 185/2008. Il decreto n. 185 citato è stato il primo di una serie di provvedimenti legislativi adottati dal Governo tra il 2008 ed il 2009, aventi finalità "anti-crisi" e contenenti a tal fine disposizioni volte a creare - anche attraverso l'utilizzo dei Fondi gestiti da CDP S.p.a. - maggiori condizioni di accesso al credito e alla liquidità alle imprese nazionali.

⁴ *Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.*


previste dal precedente comma 8 - consente alla CDP S.p.A. di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese; dette società devono altresì risultare in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico ed essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Le predette partecipazioni in società di interesse nazionale possono essere acquisite dalla CDP S.p.A. anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

Allo stato, il portafoglio azionario di CDP S.p.A. è composto da società quotate, non quotate e da quote di fondi di *private equity*. Secondo dati aggiornati al 2 aprile 2012, pubblicati sul sito della Società, CDP S.p.A. è proprietaria, tra l'altro, del 26,4 per cento di Eni S.p.A. e del 29,9 per cento di Terna S.p.A..

La tabella seguente illustra il portafoglio partecipazioni di CDP S.p.A., pubblicato sul sito della Società⁵ e aggiornato al 2 aprile 2012.

⁵ <http://www.cassaddpp.it/chi-siamo/fatti-numeri/partecipazioni.html>



Si ricorda, infine, che il citato articolo 5, comma 8, al secondo periodo, istituisce un sistema di gestione separata organizzativa e contabile uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico tra le attività di interesse economico generale (cioè le attività che prevedono l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale), e le altre attività svolte dalla società. In particolare, il comma 8 assegna alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti istituzionali.

I poteri di indirizzo e di vigilanza, anche regolamentari sulle attività in regime di gestione separata di CDP S.p.A. sono attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze⁶.

Per quanto concerne l'integrazione tra CDP S.p.A. e Fintecna S.p.A., la Relazione evidenzia come l'operazione dovrebbe consolidare la capacità di CDP S.p.A. nel supportare gli enti pubblici nella valorizzazione del loro patrimonio immobiliare con l'accesso a specifiche competenze relative agli asset immobiliari possedute da Fintecna S.p.A.

Si ricorda che Fintecna S.p.A., finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è società partecipata interamente dal Ministero dell'economia e finanze. Essa è sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione. Successivamente alla trasformazione dell'IRI in società per azioni, avvenuta con decreto-legge n. 333 del 1992, nello stesso anno, l'IRI S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Fintecna S.p.A. Il Ministero dell'economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell'IRI S.p.A. con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna S.p.A.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sua qualità di azionista, ampliando il perimetro delle attività affidate a Fintecna S.p.A., le ha conferito il mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all'IRI. In particolare, ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2002, articolo 9, il Ministero dell'economia ha individuato in Fintecna S.p.A. il soggetto competente alla gestione delle procedure di liquidazione del patrimonio e del contenzioso degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, soggetti a vigilanza dello Stato, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, o in condizioni economiche di grave dissesto o nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, da sopprimere e porre in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge (cosiddetti "enti disciolti", *ex* legge 4 dicembre 1956, n. 1404). Nell'ambito dell'attività liquidatoria, è stato disposto a tal fine il trasferimento a titolo oneroso, alla data del 1° luglio 2009, a Fintecna S.p.A. dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, che vengono dichiarati estinti (articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e articolo 41, comma 16-*ter* del decreto-legge n. 207 del 2008). Oltre alla gestione del patrimonio azionario dalla stessa detenuto, a Fintecna S.p.A. sono stati altresì trasferiti, ai sensi dell'articolo 1, commi 488-496 della legge finanziaria 2007, i patrimoni di Efim e delle altre società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da

⁶ L'articolo 8 del D.M. economia e finanze 5 dicembre 2003 ha previsto che CDP S.p.A. sottoponga al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, i criteri di separazione organizzativa e contabile in base agli indirizzi forniti dallo stesso Ministero. Tali indirizzi sono stati forniti con il D.M. economia e finanze 6 ottobre 2004.

Efim, per le quali Ligestra S.r.l. (società interamente controllata da Fintecna S.p.A.) ha assunto il ruolo di commissario liquidatore.

Fintecna S.p.A. gestisce un pacchetto di partecipazioni di società operanti in segmenti diversi di attività; la tabella che segue, pubblicata sul sito della società⁷, indica le principali partecipazioni.



Per quanto concerne l'integrazione tra CDP S.p.A. e Sace S.p.A., secondo la Relazione essa consentirebbe potenziare la capacità di CDP S.p.A. nel finanziamento delle operazioni di internazionalizzazione grazie alle competenze di Sace S.p.A. nella valutazione del merito creditizio, nei servizi assicurativi e nella finanza internazionale.

Si ricorda che l'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), istituito dal D.Lgs. n. 143 del 1998⁸ e successivamente trasformato in società, ha la funzione di rilasciare garanzie, nonché di assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.

⁷ <http://www.fintecna.it/partecipazioni.asp>

⁸ Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. SACE può altresì stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni; le azioni sono state interamente attribuite - a decorrere dal 1° gennaio 2004 - al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede altresì alle nomine dei componenti degli organi sociali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Riguardo infine all'integrazione tra CDP S.p.A. e Simest S.p.A., la Relazione ne evidenzia il carattere di sinergia industriale tra tutti i soggetti a capitale pubblico operanti nel sostegno all'esportazione.

Si ricorda che la Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A. è la società finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero istituita con la legge n. 100 del 24 aprile 1990⁹. Simest S.p.A. ha ad oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

Controllata dallo Stato (il 76 per cento del pacchetto azionario della società è detenuto dal Ministero dello sviluppo economico), è altresì partecipata da istituti ed aziende di credito, Eni S.p.A., cooperative, associazioni imprenditoriali nazionali e territoriali.

Ai sensi del **comma 2**, nel caso sia stata esercitata l'opzione CDP S.p.A. è tenuta al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze di un corrispettivo provvisorio, pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2011 di ciascuna società opzionata; il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni, con conseguente svolgimento degli adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni (quali, ad esempio, la girata delle azioni).

Per la determinazione del valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A., il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e

⁹ Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003.

La norma non prevede un termine per l'emanazione del decreto suddetto.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 3, lettera b), citato prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare per la determinazione dei beni e delle partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge n. 289 del 2002. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti

Pertanto il valore definitivo di trasferimento (e di iscrizione in bilancio) sarà determinato in base ad una relazione giurata di stima prodotta da soggetti nominati dal Ministero dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale e dovrà essere ritenuto congruo anche da CDP S.p.A. (presumibilmente sulla base di una propria perizia, come evidenziato dalla Relazione illustrativa).

Si evidenzia che, secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica, l'esercizio del diritto di opzione da parte di CDP S.p.A. potrebbe determinare maggiori entrate per circa 9-10 miliardi di euro, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle tre società interessate.

Il **comma 4** prevede che i corrispettivi (provvisorio e definitivo) delle operazioni di cessione delle partecipazioni di cui al comma 1 - al netto degli oneri relativi - devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per poi essere:

- o riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
- o destinati al pagamento dei debiti dello Stato. In tale ipotesi i corrispettivi possono:
 - essere riassegnati ai Fondi speciali per la reinscrizione dei residui perenti delle spese correnti e in conto capitale;
 - essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 1 del 2012¹⁰.

Si ricorda che tale disposizione consente - al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato - di estinguere i

¹⁰ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.

Le percentuali di riparto dei corrispettivi delle operazioni di cessione tra le diverse finalità sopra indicate saranno individuate con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 5** Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro affidate in base alle norme e ai regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del testo in esame. Inoltre, per quanto concerne in particolare Simest S.p.A. la norma garantisce l'osservanza delle convenzioni già sottoscritte o che verranno sottoscritte con il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

Il **comma 6** reca l'abrogazione di una serie di disposizioni, incompatibili con il nuovo assetto azionario che si verrà a realizzare, a decorrere dalla data di trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato. In particolare:

- a) dal trasferimento delle partecipazioni della Sace S.p.A. sono abrogati i commi 2 e 18 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Tali disposizioni prevedono, rispettivamente:

- l'attribuzione delle azioni della SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze e l'attribuzione delle nomine dei componenti degli organi sociali al Ministero dell'economia e delle finanze (d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico);
- il versamento al bilancio dello Stato degli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze;

- b) dal trasferimento delle partecipazioni della Simest S.p.A. sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 1 ed i commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge n. 100 del 1990. In particolare:

- i commi 6 e 7 dell'articolo 1 riguardano la composizione, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della SIMEST S.p.a.;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 3 concernono, rispettivamente, la distribuzione degli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., e la ripartizione del patrimonio della società tra i soci in caso di scioglimento.

Il **comma 7** novella l'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di prevedere che i decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze ivi individuati dovranno essere assoggettati al controllo preventivo della Corte dei Conti.

Si rammenta che si tratta dei decreti con cui andrà determinato il valore definitivo di trasferimento delle partecipazioni, secondo quanto previsto dal precedente comma 3 cui si fa rinvio.

Il **comma 8** prevede infine che - fermo restando quanto previsto dal comma 1 circa l'esercizio del diritto di opzione - entro 10 giorni dalla pubblicazione della norma in esame in G.U. (ossia entro il 5 luglio) CDP S.p.A. dovrà comunque presentare le necessarie istanze preventive per il rilascio di pareri, nulla-osta o per l'emissione di tutti gli atti o provvedimenti necessari.

Viene peraltro specificato che i termini per il rilascio dei suddetti pareri e nulla-osta (e per l'emissione degli atti) decorrono dalla data di comunicazione delle istanze.

Articolo 2

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e «finanze» è inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»;

2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le seguenti «della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis».

3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la seguente «, anche»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola «diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;

2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le seguenti «o

trasferimenti»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente «Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;

2) al secondo periodo: la parola «suddetti» è eliminata e dopo la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;

3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;

2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;

3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di

valorizzazione e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;

4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,», dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;

5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.»

e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai trasferimenti»;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la parola «del» è sostituita dalle parole «costituita dal»;

2) al secondo periodo è eliminata la parola «predetta»; dopo le parole «società di gestione del risparmio», sono inserite le seguenti «di cui al comma 1»;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del Demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del Demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del Demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del

risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;

g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:

«8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il

conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del Demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la

parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del Demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, su indicazione dell’Agenzia del Demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell’Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l’importo stabilito dall’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all’Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale

riconsegna dei medesimi all’Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d’intesa con l’Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell’Agenzia del demanio è disposto d’ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l’accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all’Amministrazione della difesa. A seguito dell’emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall’Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest’ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l’articolo 3, comma 6, l’articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e l’articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) l’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto legge n. 191 del 2009 sono abrogati. dell'articolo 2, comma 196-bis, della

L'**articolo 2** reca al **comma 1** una serie di modifiche e integrazioni all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98¹¹, con il quale è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, può promuovere uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione.

Il **comma 2** reca la conseguente abrogazione di una serie di norme.

Al fine di agevolare la comprensione delle modifiche apportate, la scheda di lettura è integrata con i testi a fronte, su due colonne, delle novelle alla legislazione previgente apportate dall'articolo in esame.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto, al comma 1, la costituzione di una Società di gestione del risparmio (SGR) da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia, la cui pubblicazione "fa luogo ad ogni adempimento di legge".

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza - partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione¹².

¹¹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹² La normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993. Oltre alle norme sulle procedure generali per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la normativa in materia contempla alcune disposizioni relative alla gestione e alla alienazione di specifiche categorie di beni

Il comma 2 dell'articolo 33 stabilisce che, ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008¹³, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2010¹⁴ (federalismo demaniale)¹⁵.

immobili. In primo luogo, merita rilevare che la legge n. 127 del 1997, sullo snellimento delle procedure amministrative (articolo 12), ha stabilito che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Successivamente il decreto-legge n. 351 del 2001 ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Disposizioni in materia sono state dettate dal decreto-legge n. 112 del 2008, in particolare all'articolo 58 (il cui comma 8 riguarda lo strumento dei fondi comuni) e dal più recente D.Lgs. n. 85 del 2010 che, all'articolo 6 (poi abrogato) disciplinava - senza prevedere una SGR - la valorizzazione dei beni attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento immobiliare.

¹³ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

¹⁴ *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

¹⁵ Si ricorda che l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per i soggetti diversi dai comuni, i beni immobili inclusi nei predetti elenchi, cui si applica la procedura prevista dall'articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 351 del 2001.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui disciplinava le modalità di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, in quanto nella materia "governo del territorio", ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

Il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, concernente il federalismo demaniale, prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con DPCM, a comuni, province, città metropolitane e regioni. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli

Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR. In caso di beni trasferiti nell'ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi.

Viene quindi abrogato l'articolo 6 del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale) che recava disposizioni per la valorizzazione dei beni immobili degli enti territoriali attraverso il loro conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare; infine, si rende possibile anche ai fondi costituiti ai sensi all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 351 del 2001, l'apporto di beni ai fondi¹⁶.

Il comma 3 attesta la compatibilità dell'investimento nei fondi con la normativa vigente sulla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e con i provvedimenti ISVAP (n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011). Viene riservato altresì, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 20 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, previsto dall'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, alla sottoscrizione delle quote di tali fondi d'investimento immobiliare, e autorizza Cassa depositi e prestiti S.P.A. a partecipare ai fondi in esame.

Ai sensi del comma 4, la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi può avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

Il comma 5 detta la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), mentre il comma 6 aggiunge un comma 9-bis all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall'articolo - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, possa essere conseguita mediante accordi

immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito D.P.C.M. dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

¹⁶ Ai sensi della citata norma il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Ai sensi del comma 7, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto¹⁷.

Da ultimo, l'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011¹⁸ ha introdotto all'articolo 33, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un nuovo comma 8-bis con cui si prevede che i fondi istituiti dalla SGR possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della SGR possono essere trasferite a titolo gratuito all'Agenzia del demanio; infine, si prevede che con apposita convenzione la SGR possa avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio.

Il **comma 1 dell'articolo 2** in esame reca modifiche e integrazioni all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011.

In dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 reca modifiche al comma 1 con le quali si prevede che:

- il capitale sociale della SGR deve essere pari ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni di euro (il testo previgente stabiliva che il capitale fosse pari a 2 milioni di euro);

¹⁷ Si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002 aveva previsto l'istituzione di una apposita società, denominata "Patrimonio dello Stato S.p.A.", ai fini della valorizzazione, della gestione e dell'alienazione del patrimonio dello Stato. L'assemblea costitutiva ha avuto luogo il 31 ottobre dello stesso anno e la società è diventata pienamente operativa nel gennaio del 2003. Il capitale sociale di Patrimonio dello Stato ammonta ad un milione di euro. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Fintecna S.p.A.

¹⁸ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).*

- i fondi d'investimento a cui partecipa la SGR possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata;
- il capitale della SGR è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-*bis*, che consente il trasferimento a titolo gratuito all'Agenzia del demanio delle azioni della SGR;
- i fondi istituiti dalla SGR investono, *anche*, direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle P.A.

La **lettera b)** reca modifiche al comma 2 dell'articolo 33. In particolare:

- analogamente a quanto previsto dalla lettera precedente, si prevede che i fondi d'investimento possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata;
- si specifica che ai suddetti fondi possono essere sia apportati che trasferiti beni immobili e diritti reali immobiliari;
- viene precisato che le proposte di valorizzazione degli immobili da parte dei soggetti privati devono effettuarsi secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006¹⁹).

La **lettera c)** reca modifiche al comma 3 dell'articolo 33. In particolare:

- viene riportato il corretto riferimento normativo al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private);
- viene aggiunto il riferimento ai fondi di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quater* (inseriti dalla lettera g) della norma in esame, su cui vedi *infra*) specificando, in particolare, che il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili deve essere destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui agli stessi commi 8-*ter* e 8-*quater*.

La **lettera d)** reca modifiche al comma 3 dell'articolo 33. In particolare:

- viene aggiunto anche in tal caso il riferimento ai fondi di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quater*;
- si specifica che i beni possono essere sia conferiti che trasferiti ai fondi di investimento;
- si precisa che l'apporto o il trasferimento ai fondi è condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

¹⁹ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- si chiarisce che per il completamento della valorizzazione dei beni trasferiti al fondo è necessario fare riferimento alle valutazioni della relativa SGR;
- viene aggiunto un periodo specificamente dedicato all'apporto da parte degli enti territoriali ai fondi di cui al successivo comma 8-ter: in particolare viene riconosciuto a tali enti un ammontare pari ad almeno il 75 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo, mentre la restante parte del valore viene corrisposta in denaro (compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi).

La **lettera e)** reca una norma di coordinamento con le modifiche apportate al comma 4: viene pertanto modificato il comma 7 dell'articolo 33, prevedendo che le agevolazioni ivi previste si applicano, oltre che agli apporti, anche ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi dello stesso articolo.

La **lettera f)** modifica il comma 8-bis dell'articolo 33. Anzitutto si specifica che la convenzione con cui devono essere regolati i rapporti fra la SGR e l'Agenzia del demanio riveste carattere oneroso (mentre il testo previgente faceva generico riferimento ad una convenzione per l'avvalimento da parte della SGR del personale dell'Agenzia del demanio in via transitoria).

Vengono poi inserite le seguenti disposizioni di ordine finanziario:

- si dispone l'utilizzo da parte dell'Agenzia del demanio, per le attività da questa svolte ai sensi dell'articolo 33, di parte delle risorse appostate sul capitolo 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze²⁰;
- si prevede l'utilizzo da parte dell'Agenzia del demanio delle risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge di stabilità 2012 (ossia 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2012) per l'individuazione o l'eventuale costituzione della SGR per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per le attività connesse.

La **lettera g)** inserisce tre nuovi commi (8-ter, 8-quater e 8-quinquies) all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di introdurre nuove modalità operative della SGR.

In particolare il nuovo comma 8-ter prevede che - al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico - il Ministro dell'economia e delle finanze,

²⁰ Somma da attribuire all'agenzia del demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

attraverso la SGR, promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali.

La costituzione dei fondi va effettuata con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001²¹.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze, versate in entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinate al pagamento dei debiti dello Stato. In tale seconda ipotesi le risorse possono:

- essere riassegnati ai Fondi speciali per la reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e in conto capitale;
- essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 1 del 2012²².

Si ricorda che tale disposizione consente - al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato - di estinguere i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.

Le percentuali di riparto tra le diverse finalità sopra indicate saranno individuate con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai fondi così costituiti possono essere trasferiti o conferiti:

- gli immobili di proprietà delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (previa delibera);
- i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 85 del 2010²³, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione della volontà di valorizzazione da parte degli enti interessati.

²¹ *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.* La norma citata autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

²² *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

²³ Si tratta degli altri beni immobili dello Stato che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con il cd. federalismo demaniale.

Si rimanda quindi a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per:

- disciplinare le modalità di concertazione con le strutture tecniche degli enti interessati;
- attribuire agli enti territoriali le quote dei fondi derivanti dal conferimento, per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010²⁴ limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra citato.

Ai fondi in esame possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 (ossia regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata e altri enti pubblici o società interamente partecipate dai tali enti), con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata con le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 (con cui è stata prevista la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). In tale seconda ipotesi, adottabile anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio, la delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana.

Si prevede infine che la totalità delle risorse derivanti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di Regioni e enti locali trasferiti ai fondi sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, a spese di investimento.

Il nuovo comma 8-quater prevede che - sempre al fine della riduzione del debito pubblico - il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuova anche la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio (il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame), per l'individuazione di tutti i beni statali assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati per finalità istituzionali; gli

²⁴ Si ricorda che l'articolo 9 citato prevede, al comma 5, che le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto sul federalismo demaniale nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

immobili inseriti in tali decreti sono automaticamente classificati come patrimonio disponibile dello Stato.

Con la pubblicazione dei suddetti decreti l'Agenzia del Demanio può pertanto avviare le procedure di regolarizzazione e valorizzazione relativamente ai beni suscettibili di valorizzazione.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi sono attribuite al Ministero della difesa in misura pari al 30 per cento, destinandole prioritariamente alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente.

Una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento, sono invece assegnate (con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio) agli enti territoriali interessati. Anche in tale ipotesi le risorse derivanti dalla cessione vanno destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in sua assenza, a spese di investimento.

Inoltre, analogamente a quanto già previsto dal comma 8-ter, si prevede che le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'entrata del bilancio dello Stato, vadano riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e destinate al pagamento dei debiti dello Stato. Anche in tal caso per le percentuali di riparto tra le diverse finalità si rimanda ad un successivi D.P.C.M.

Per quanto concerne invece gli immobili di proprietà dello Stato assegnati al Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, se non sono suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la loro gestione e amministrazione.

Gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i citati decreti del Ministero della difesa sono attribuiti all'Amministrazione della difesa, fino a che questi non siano conferiti ai fondi ovvero siano riconsegnati all'Agenzia del demanio, a decorrere dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

Il nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 33 prevede infine che - con provvedimenti dell'Agenzia del demanio - sia disposto d'ufficio l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa, anche in deroga alla normativa vigente. Successivamente l'Agenzia fiscale competente procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale.

Si prevede altresì che eventuali regolarizzazioni catastali possano essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.

Viene infine specificato che tutte le attività svolte dall'Agenzia del demanio in favore delle Amministrazioni ai sensi dell'articolo 33 e del successivo articolo

33-bis (con cui sono stati individuati strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici) sono svolte a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni.

Il **comma 2** dell'articolo 2 in esame reca l'abrogazione di una serie di norme.

In particolare la **lettera a)** abroga alcune disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010 (*federalismo demaniale*), precisamente l'articolo 3, comma 6 - in materia di attribuzione e trasferimento dei beni - l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter - in materia di tipologie dei beni trasferiti - e l'articolo 7 - concernente i decreti biennali di attribuzione di ulteriori beni -.

La **lettera b)** interviene all'articolo 6, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (*legge di stabilità 2012*), sopprimendo il riferimento ivi contenuto agli immobili inseriti negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 e degli enti pubblici non territoriali inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (*legge di contabilità e finanza pubblica*).

Si ricorda che la norma suddetta (nel testo previgente) autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del federalismo demaniale e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una società.

La **lettera c)** abroga l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), dedicato ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

Infine la **lettera d)** del comma 2 abroga il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (*legge finanziaria 2010*), concernenti l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma.

Articolo 2*(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)***Comma 1, lettere a)-g)**

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio</p>	<p>1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.</p>	<p>questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono, anche, direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.</p>
<p>2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di</p>	<p>2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.</p>	<p>o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.</p>
<p>3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti</p>	<p>3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.</p>	<p>pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.</p>
<p>4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza</p>	<p>4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, secondo le valutazioni effettuate</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle quote del fondo.	dalla relativa società di gestione del risparmio , i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.	5. <i>Identico.</i>
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di	6. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."	
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.	7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell' <i>articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86</i> , e gli <i>articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 novembre 2001, n. 410</i> .
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.	8. <i>Identico.</i>
8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del	8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della società di

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio.	gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma.
	8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
	8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.</p>
	8-quinquies. In deroga alla

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 33	
<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.</p>

Articolo 2
(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

Comma 2, lettera a)

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 3 <i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:</p> <p><i>a)</i> sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;</p> <p><i>b)</i> sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1,</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 3	
<i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.	2. <i>Identico.</i>
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 3	
<i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.</p>	
<p>4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 3	
<i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.</p>	
<p>5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne</p>	<p>6. <i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 <i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 3 <i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.</p>	

Articolo 2
(*Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici*)

Comma 2, lettera a)

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:</p> <p><i>a)</i> i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;</p> <p><i>b)</i> i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:</p> <p>1) dei fiumi di ambito sovraregionale;</p> <p>2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;</p> <p>d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;</p> <p>e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.</p>	
<p>2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.	
<p>3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.</p>	
<p>5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5-bis. II beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.</p>	<p><i>5-bis. Abrogato.</i></p>
<p>5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23</p>	<p><i>5-ter. Abrogato.</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dicembre 2009, n. 191.	
6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.	6. <i>Identico.</i>
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.	7. <i>Identico.</i>

Articolo 2
(*Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici*)

Comma 2, lettera a)

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 7 <i>Decreti biennali di attribuzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 7. Decreti biennali di attribuzione</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.</p> <p>2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione</p>	<p>Articolo 7. <i>Abrogato</i></p>

Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 <i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 7 <i>Decreti biennali di attribuzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.	

Articolo 2*(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)***Comma 2, lettera b)**

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni</p>	<p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto</p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.</p>	<p>fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.</p>
<p>2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni altro tributo o diritto di terzi.</p>	
<p>4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.	
<p>7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:</p> <p>«8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».</p>	7. <i>Identico.</i>
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi	8. <i>Identico.</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.	
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.	<i>9. Identico.</i>

Articolo 2
(*Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici*)

Comma 2, lettera c)

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314	
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 314. <i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i></p> <p>1. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.</p> <p>2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di</p>	<p>Articolo 314. <i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314	
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.</p> <p>3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.</p> <p>4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli</p>	

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 <i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314 <i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>immobili al fondo.</p> <p>5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.</p> <p>6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.</p>	

Articolo 2*(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)***Comma 2, lettera d)**

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>(Disposizioni diverse)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni</p>	<p>196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali</p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>(Disposizioni diverse)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati:</p> <p>a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria,</p>	<p>ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.</p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>(Disposizioni diverse)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.</p>	
(...)	(...)

Articolo 3

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato,

l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di

ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle

dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle

dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni

dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è, inoltre»;

3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»;

4) il comma 4 è abrogato;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 3** reca disposizioni di riorganizzazione di alcuni enti della amministrazione economico-finanziaria.

In particolare i **commi da 1 a 8** dispongono l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, nonché la decadenza dei relativi organi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le funzioni svolte dagli enti incorporati, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sono trasferite, rispettivamente, all'Agenzia delle dogane e alla Agenzia delle entrate; con decreti ministeriali viene effettuato il trasferimento delle risorse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, ai cui componenti sono garantiti i compensi (o altri emolumenti) loro spettanti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura. Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti vengono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti incorporati; ai dipendenti trasferiti è garantito l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, si prevede l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Per i compiti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati, le Agenzie incorporanti istituiscono ciascuna due posti di vicedirettore, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia.

Il **comma 9** dispone invece la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) sempre a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le funzioni già esercitate da ASSI e le relative risorse sono ripartite con decreti fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con D.P.C.M. sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari; resta ferma, peraltro, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'UNIRE.

Il **comma 10** reca norme di coordinamento, mentre i **commi 11 e 12** recano disposizioni finanziarie.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame:

- l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato²⁵ nell'Agenzia delle dogane;
- l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

A decorrere dalla stessa data decadono inoltre gli organi degli enti incorporati (fatti salvi gli adempimenti di cui al successivo comma 4).

L'Agenzia delle dogane (che con l'incorporazione dell'AAMS assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli») e l'Agenzia delle entrate continuano ad esercitare, ai sensi del **comma 2**, le funzioni degli enti incorporati con le relative risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza esperire alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.

Riguardo in particolare alle risorse finanziarie inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, questo vengono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 2005²⁶.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 74 citato ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2007, la rideterminazione delle dotazioni da assegnare all'Agenzia delle dogane applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato la percentuale dello 0,1668 per cento e comunque una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento.

Ai sensi del **comma 3** il trasferimento delle risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati è demandata a successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

²⁵ Si ricorda che, in tema di riorganizzazione dell'AAMS, il 12 ottobre 2011 il Governo ha presentato al Parlamento l'Atto n. 411 recante "*Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato*", in attuazione dell'articolo 40, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 159 del 2007, che ha previsto la trasformazione dell'AAMS in Agenzia fiscale. Lo schema di decreto, su cui le Commissioni VI della Camera e 6^a del Senato si sono espresse favorevolmente (con condizioni e osservazioni), rispettivamente in data 10 novembre 2011 e 14 febbraio 2012, non è stato successivamente emanato.

L'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale approvava lo Statuto provvisorio e il Regolamento provvisorio di amministrazione, allegati al provvedimento; esso prevedeva inoltre che, fino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia, il direttore generale dell'AAMS assumesse le funzioni di direttore dell'Agenzia, e che il Comitato di gestione fosse composto dal direttore e dai dirigenti di I fascia dell'AAMS. L'articolo 2 assegnava all'Agenzia le risorse umane, strumentali e finanziarie, beni patrimoniali mobili e immobili e tutti gli altri diritti e beni già nella titolarità dell'AAMS; inoltre trasferiva alla nuova Agenzia tutte le funzioni, le attività, i servizi, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite all'AAMS.

Nel provvedimento non veniva indicata la data di tale trasferimento (e della soppressione dell'AAMS), da individuarsi in relazione alla conclusione dei passaggi procedurali previsti.

²⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*.

Si evidenzia che la clausola "di natura non regolamentare" riferita agli emanandi decreti esclude l'applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988²⁷, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

Con una norma transitoria si prevede inoltre che, sino all'adozione di tali decreti, l'Agenzia incorporante possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione dell'ente incorporato, i cui conti correnti rimangono aperti fino alla stessa data.

Sempre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge devono essere deliberati, da parte degli organi in carica alla data di cessazione dell'ente - i bilanci di chiusura degli enti incorporati con la relativa relazione redatta dall'organo interno di controllo (**comma 4**).

Ai componenti degli organi degli enti incorporati (che ai sensi del comma 1 decadono dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) vanno corrisposti i compensi, indennità o emolumenti loro spettanti fino alla data di deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione.

Per quanto concerne invece i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti, devono essere rinnovati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999²⁸, il comitato di gestione - composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede - è organo delle agenzie fiscali.

Viene nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.

Il **comma 5** incrementa provvisoriamente - a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti in numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati, che vengono inquadrare nei ruoli delle Agenzie incorporanti.

Riguardo ai restanti rapporti di lavoro, le Agenzie incorporanti subentrano nella loro titolarità fino alla naturale scadenza (**comma 6**).

²⁷ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

²⁸ *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

I dipendenti trasferiti:

- mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza;
- mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio (limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento;
- qualora il loro trattamento economico risultasse più elevato di quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, viene loro attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile.

Il **comma 7** prevede anzitutto che le Agenzie incorporanti esercitino i compiti e le funzioni degli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione dell'assetto organizzativo.

In secondo luogo, viene stabilito che:

- l'Agenzia delle entrate, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, istituisca due posti di vicedirettore, di cui uno per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio;
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisca due posti di vicedirettore, di cui uno per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'AAMS.

Le suddette disposizioni operano anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001²⁹.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 6 citato dispone in sintesi che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre o di cinque anni.

In terzo luogo, al fine di consentire la continuità dell'attività amministrativa viene stabilito che:

- sino al perfezionamento dei processi di riorganizzazione, l'attività facente capo agli enti interessati continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già utilizzati;
- in tutti i casi in cui norme, atti o contratti facciano riferimento all'Agenzia del territorio ed all'AAMS, queste si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

²⁹ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Infine, limitatamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è prevista la stipula di apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate per lo svolgimento sul territorio dei compiti già svolti dall'AAMS.

Il **comma 8** reca disposizioni finanziarie finalizzate:

- a riassegnare alle Agenzie incorporanti, a decorrere dall'anno contabile 2013, le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati;
- a consentire la prosecuzione della gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'AAMS, in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporanti (*e non incorporati, come - sembrerebbe in modo erroneo - riportato dal testo*).

Il **comma 9** dispone la soppressione, sempre a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - Assi.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011³⁰ ha trasformato l'UNIRE (Unione per l'incremento delle razze equine) in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole.

I nuovi compiti dell'Agenzia sono stati così individuati:

- promuovere l'incremento ed il miglioramento delle razze equine;
- gestire i libri genealogici;
- rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento;
- affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse;
- valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento.

L'agenzia è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'Unire; la durata dell'incarico del direttore generale, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori è stata fissata in tre anni.

Il successivo comma 29 ha specificato alcuni aspetti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell'Unire, di cui è stata assicurata la continuità.

Analogamente a quanto previsto dal comma 3 in relazione agli enti incorporati (AAMS e Agenzia del territorio), con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge:

³⁰ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

- si provvede al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati;
- sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli:
 - le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente;
 - le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - i relativi rapporti giuridici attivi e passivi

Fino all’adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ASSI).

Trovano peraltro applicazione i precedenti commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, in tale ipotesi, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; resta ferma inoltre la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati dall’ASSI e dall’UNIRE.

Si rimanda infine:

- ad un DPCM (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) per l’approvazione della tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito;
- ad un DPCM (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

Resta ferma comunque l’assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **comma 10** reca una serie di novelle - decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del testo in esame - al decreto legislativo n. 300 del 1999, rese necessarie a seguito delle procedure di riorganizzazione previste dai commi precedenti.

Più in dettaglio, la **lettera a)** modifica l’articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con cui sono state istituite le agenzie fiscali, al fine di dare conto della nuova denominazione dell’agenzia del territorio e dei monopoli.

La **lettera b)** modifica l’articolo 62, dedicato all’agenzia delle entrate, al fine di prevedere lo svolgimento, da parte della predetta agenzia, anche delle funzioni dell’Agenzia del territorio.

La **lettera c)** modifica l’articolo 63, dedicato all’Agenzia delle dogane, dando conto anzitutto della sua nuova denominazione e prevedendo anche lo svolgimento delle funzioni già di competenza dall’AAMS.

Da ultima la **lettera d)** reca modifiche all'articolo 64, già dedicato all'Agenzia del territorio, che viene ridenominato "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate", disponendo le necessarie sostituzioni alla denominazione dell'Agenzia.

Viene altresì soppresso il comma 4 dello stesso articolo 64, con il quale era previsto che il comitato di gestione dell'Agenzia del territorio venisse integrato da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 11** reca la clausola di salvaguardia, diretta ad evitare che dall'attuazione dell'articolo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

Articolo 4

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta

secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni è attribuita un'indennità di posizione graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti delle amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente

utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al

dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.

7. Le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

8. Le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.

9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.

L'articolo 4 in esame rientra nel più ampio disegno delle misure relative alle riduzioni di spesa per le amministrazioni pubbliche (la cosiddetta *spending review*); misure che nelle previsioni del governo stesso dovrebbero consentire risparmi complessivamente stimati dalla relazione illustrativa in oltre 5 miliardi di euro entro il 2012 e fino a 16 miliardi dal 2013.

Con tali misure si intende scongiurare l'aumento di due punti percentuali dell'IVA, previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha modificato la manovra di luglio 2011 (per la precisione l'articolo 40, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 98 del 2011 *'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'*) onde conseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il **comma 1** dell'articolo in esame riguarda la semplificazione degli assetti organizzativi e la riduzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, "anche" con le modalità previste per

l'applicazione delle riduzioni già introdotte nel 2008 dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la competitività, la stabilizzazione finanziaria e la perequazione tributaria*).

Tali modalità prevedevano la semplificazione del procedimento di organizzazione dei ministeri

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la riduzione delle dotazioni organiche, e

- con decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione di uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale (vd. l'articolo 41, comma 10 del decreto-legge n. 207 del 2008).

La prevista riorganizzazione si basa su tre punti principali:

- riduzione dell'organico del personale di livello dirigenziale;
- modifica della proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale;
- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Tutto ciò in applicazione di quanto disposto già dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*) che recava disposizioni per la riduzione della spesa pubblica.

Il comma 1 in esame infatti stabilisce che entro il 31 ottobre 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali provvedano a ridurre gli uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche, nonché la spesa complessiva del personale non dirigenziale operando 'tagli' ulteriori rispetto a quanto già disposto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

Quest'ultimo introduceva, in coerenza con il programma di riorganizzazione della spesa pubblica, disposizioni volte a consentire che le amministrazioni pubbliche tendessero progressivamente all'obiettivo di contenere la spesa primaria in rapporto al PIL. A tal fine disponeva la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10%, nonché l'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti era fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Ciò doveva avvenire entro il 31 marzo 2012.

Il presente provvedimento dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze proceda ad apportare (entro il termine del 31 ottobre 2012) una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, nonché delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al risultato dell'applicazione del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Le Agenzie fiscali, per le quali l'articolo 3 del decreto legge in esame dispone l'incorporazione, con relativa decadenza dei rispettivi organi, dovranno procedere

ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e ad un ridimensionamento delle relative dotazioni organiche sulla base dei criteri seguenti:

- il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non deve superare 1 su 40,
- il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale non deve superare 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per non compromettere la funzionalità delle Agenzie fiscali successivamente alla riduzione dell'organico e all'accorpamento delle funzioni, il comma 1, lett. a) n. 2 del testo in esame dispone che i risparmi ottenuti dalle Agenzie stesse mediante la riduzione degli uffici dirigenziali possano essere utilizzati entro il limite massimo dell'80% per assegnare incarichi organizzativi di livello non dirigenziale a personale dotato di esperienza e capacità professionale maturata in almeno cinque anni di permanenza nella terza area.

Il conferimento di tali incarichi a questo personale dovrà avvenire in modo selettivo, e senza che venga creata un'apposita, separata area di vicedirigenza, come invece richiederebbe l'articolo 17-*bis* del codice sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica (D.lgs. n. 165 del 2001).

Inoltre la norma prevede che tali posizioni siano pari al numero dei posti dirigenziali soppressi con il decreto-legge in esame. Il personale così selezionato e assegnato alle funzioni descritte avrà diritto ad un'indennità e ad un aumento della retribuzione, ma in misura inferiore alla somma corrisposta alle figure professionali dirigenziali che vanno a sostituire. Precisamente, l'indennità di funzione dovrà essere la metà di quella corrisposta al dirigente di livello retributivo più basso, e l'incremento della retribuzione non dovrà superare del 20 per cento quella corrente di posizione.

Il **comma 2** prevede che a decorrere dal 31 ottobre 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Fino all'emanazione dei provvedimenti applicativi delle suddette riduzioni, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento degli incarichi per funzioni dirigenziali disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviate alla medesima data del 31 ottobre 2011.

Il **comma 3** dispone che la riduzione delle dotazioni organiche prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame non si applichi al personale amministrativo di livello non dirigenziale che lavora presso le segreterie delle commissioni

tributarie. Anche i giudici tributari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4. Inoltre viene disposto:

- che gli attuali otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze vengano trasformati in posti di livello dirigenziale non generale;
- che, per la quota di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale concorra alla riduzione di organico prevista dal comma 1;
- che i soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge conservino l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso;
- che siano fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data;
- che la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non abbia effetto sul numero degli incarichi di livello dirigenziale conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **comma 4** prevede che le assunzioni di personale fatte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali siano prioritariamente finalizzate al reclutamento dall'esterno di personale laureato, anche per ricoprire mansioni di livello non dirigenziale.

L'articolo procede, inoltre, ad una riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali il cui accorpamento è disposto dall'articolo 3.

Il **comma 5** prevede che la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze venga effettuata:

- riducendo il numero delle strutture territoriali, anche nel caso in cui esse siano ritenute indispensabili. La relazione illustrativa indica l'intenzione di ridurre gli uffici territoriali preferendo la chiusura degli uffici aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti o con numero di dipendenti inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili con locazione passiva (comma 5, lett. a));
- accorpando le direzioni generali che svolgono funzioni analoghe (comma 5, lett. b));
- modificando le competenze dei funzionari e degli uffici che fanno parte di strutture operanti a livello territoriale (comma 5, lett. c)). La modifica intende far sì che gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non abbiano competenze infraregionali e quelli di livello dirigenziale non generale non abbiano competenze infraprovinciali (fatti salvi gli uffici con sede nelle città metropolitane); inoltre prevede l'attribuzione della reggenza degli uffici infraprovinciali a funzionari. (cfr. la relazione illustrativa del Governo).

Per quanto riguarda la struttura interna del Ministero, il **comma 6** dispone variazioni nell'organigramma e nelle competenze di alcune direzioni generali.

In particolare dispone che la Direzione della giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità (che diventa semplicemente 'Comunicazione istituzionale') siano trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi (finora hanno fatto parte del Dipartimento delle Finanze)

La Direzione comunicazione istituzionale dovrà svolgere le proprie funzioni con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero.

La Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze oltre ad esercitare le proprie competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale, si vede attribuite le competenze relative a normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario.

La relazione tecnica osserva che dall'attuazione delle misure di cui ai commi 5 e 6 derivano risparmi per la finanza pubblica che potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Si ricorda che ai sensi del DPR 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze), il MEF è suddiviso nei seguenti dipartimenti:

Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento é articolato in otto Direzioni generali: - Analisi economico finanziaria, Debito pubblico, - Rapporti finanziari internazionali, - Sistema bancario e finanziario-affari legali, - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, - Operazioni finanziarie-contenzioso comunitario, - Finanza e privatizzazioni, - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico;

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Il Dipartimento é articolato in Uffici centrali di livello dirigenziale generale; Uffici centrali di bilancio; Ragionerie territoriali dello Stato.

Inoltre si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

a) Ispettorato generale di finanza; b) Ispettorato generale del bilancio; c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; d) Ispettorato generale per gli affari economici; e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni; f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; g) Ispettorato generale per la spesa sociale; h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato; i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica; l) Servizio studi dipartimentale;

Dipartimento delle Finanze

Il Dipartimento é articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità; d) Direzione relazioni internazionali; e) Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità; f) Direzione sistema informativo della fiscalità; g) Direzione della giustizia tributaria;

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

Il Dipartimento é articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti; b) Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione; c) Direzione centrale del personale; d) Direzione centrale dei servizi del Tesoro.

Il **comma 7** prevede che le attività in materia informatica e di supporto alla PA attualmente svolte dalla Consip spa vengano trasferite alla Sogei spa attraverso un'operazione di scissione che dovrà mantenere inalterato il modello di relazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogei, che è una società per azioni a totale capitale pubblico e svolge a norma di statuto servizi nel settore dell' *information technology* per la Pubblica Amministrazione e, in monopolio, per le Agenzie fiscali legate da una convenzione triennale con il Ministero dell' Economia e delle finanze, dovrebbe istituire per queste attività una specifica divisione interna. Al momento in cui l'operazione di scissione acquisterà efficacia, tutte le disposizioni normative che affidano a Consip spa le attività oggetto di trasferimento si intenderanno riferite a Sogei.

La Consip spa manterrà invece le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*. La Consip continuerà a svolgere questi compiti anche per la Sogei.

In pratica, ai sensi del **comma 8**, delle due aree di competenza che oggi contraddistinguono la Consip, cioè:

- Gestione e sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - area Tesoro (MEF), per la Corte dei conti e per altre strutture della Pubblica Amministrazione, e
- Realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti,
la Società conserverà solamente la seconda.

Il **comma 9** dispone, in ragione di questa modifica delle competenze delle due Società e dei loro organi, che i componenti dei Consigli di amministrazione sia della Sogei sia della Consip decadano sin dalla data di pubblicazione del presente decreto legge, escludendo la possibilità di una loro rielezione o di una eventuale loro facoltà di ottenere un risarcimento di danni per essere stati fatti decadere in anticipo sulla scadenza del mandato (ipotesi previste dal Codice civile, articolo 2383, terzo comma). Il comma in esame dispone che sia il Ministero dell'economia e delle finanze a nominare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i nuovi Consigli di amministrazione, composti ognuno da tre membri (attualmente sono cinque), di cui due provenienti dall'amministrazione economico finanziaria e uno con funzioni di presidente e amministratore delegato.

Il **comma 10** dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, esercitando i suoi diritti di unico azionista proceda tempestivamente a realizzare le necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo conto che si tratta di società pubbliche di servizi.

Consip S.p.A.

La Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni.

Consip, la cui ragione sociale originariamente era CON.S.I.P. 'Concessionaria Servizi Informativi Pubblici', nasce nel 1997 come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Con il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 414 sono state affidate alla Consip le attività informatiche dell'Amministrazione Statale in materia finanziaria e contabile. Successivamente con i Decreti del Ministero del Tesoro del 22 dicembre 1997 e del 17 giugno 1998 è stato affidato alla società l'incarico di gestire e sviluppare i servizi informatici dello stesso Ministero.

Due anni dopo, viene affidata a Consip anche l'attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.. Infatti, attuando la Legge finanziaria per il 2000, con il Decreto ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha individuato nella Consip la struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le P.A.. Nelle Leggi finanziarie degli anni successivi sono stati definiti gli indirizzi cui via via la società si è attenuta nell'attuazione di tale programma.

L'ambito di intervento di Consip è volto, da una parte, a fornire servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e della Corte dei conti (Cdc); dall'altra, a gestire il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

L'azienda si occupa, infatti, della fase di ideazione strategica dei progetti che le sono affidati, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e in base alle strategie e agli indirizzi da questo forniti.

Le fasi realizzative dei progetti vengono svolte, per quanto possibile, ricercando sul mercato le soluzioni più idonee per garantire la massima efficacia ed economicità delle attività. Consip è dunque anche un' "amministrazione aggiudicatrice"; cioè definisce, realizza e aggiudica gare d'appalto per conto delle amministrazioni.

Per questo, l'azienda ha una struttura flessibile, che le ha consentito più volte di riorientare le sue attività secondo le esigenze poste dal MEF.

Articolo 5

(Emissione di strumenti finanziari)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8

dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

Le disposizioni del capo II del decreto in esame (articoli da 5 a 11) recano misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

L'**articolo 5** in particolare prevede la sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) fino all'importo di euro 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all'integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond" emessi in conformità con il decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, si ricorda che all'inizio del 2010, con l'emergere delle prime tensioni sul mercato dei titoli di alcuni paesi dell'area euro con gravi squilibri di finanza pubblica, le Autorità di vigilanza sulla stabilità del sistema bancario hanno effettuato degli *stress test* per valutare l'adeguatezza del patrimonio di vigilanza, utilizzando esplicite previsioni di deterioramento della qualità delle esposizioni verso il settore pubblico.

Dopo un primo *stress test* condotto nel luglio del 2010, un secondo esercizio di *stress test* sul settore bancario europeo è stato effettuato dall'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* - EBA) nel luglio del 2011 su 90 gruppi bancari europei (tra cui cinque italiani). I risultati hanno indicato che solo 8 delle

90 banche avrebbero avuto nello scenario avverso un patrimonio inferiore alla soglia minima fissata nel *test (core tier 1*³¹ del 5 per cento), con necessità di costituire patrimonio aggiuntivo per circa 2,5 miliardi di euro; nessuna banca italiana necessitava di interventi di rafforzamento patrimoniale.

Successivamente, a fronte dell'acuirsi della crisi, il 26 ottobre del 2011 il Consiglio europeo è pervenuto alla decisione di procedere ad un significativo intervento di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito europei, al fine di ristabilire la fiducia dei mercati verso il sistema bancario. Le decisioni del Consiglio europeo prevedono, per le banche di maggiori dimensioni (71 banche), ricapitalizzazioni finalizzate alla costituzione di riserve eccezionali e temporanee tali da portare il *core tier 1* ad un livello almeno pari al 9 per cento entro il 30 giugno 2012, tenuto conto anche della valutazione di mercato delle esposizioni verso il debito sovrano.

In particolare, con riferimento al finanziamento dell'aumento di capitale delle banche, la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea ha specificato che:

- le banche dovrebbero in prima istanza usare fonti di capitale privato;
- se necessario i governi nazionali dovrebbero fornire sostegno e, qualora questo non fosse disponibile, la ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite prestito del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) per i Paesi della zona euro;
- qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di Unione europea, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi, che la Commissione ha dichiarato sarà applicato con la proporzionalità necessaria tenuto conto del carattere sistemico della crisi.

A fronte delle decisioni del Consiglio europeo, l'EBA ha pertanto ricevuto il mandato di quantificare l'ammontare delle ricapitalizzazioni necessarie per la costituzione delle citate riserve di capitale.

L'EBA ha emanato l'8 dicembre 2011 una Raccomandazione formale (EBA/REC/2011/1) sulle esigenze di ricapitalizzazione delle banche. Secondo la Raccomandazione le autorità di vigilanza nazionali devono richiedere alle 71 grandi banche europee che hanno partecipato all'esercizio di rafforzare, laddove necessario, la loro posizione patrimoniale costituendo un *buffer* di capitale eccezionale e temporaneo, a fronte delle esposizioni verso gli emittenti sovrani, che rifletta i prezzi di mercato alla fine di settembre; il *buffer* di capitale eccezionale e temporaneo deve essere tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il *Core tier 1* al 9 per cento. Cessioni di titoli sovrani non riducono in alcun modo l'ammontare del *buffer* che dovrà essere costituito entro giugno 2012.

³¹ Il *core tier 1* è definito dal rapporto tra il capitale di qualità più elevata e le attività ponderate per il rischio.

La costituzione di *buffer* ha l'obiettivo di assicurare i mercati sulla capacità delle banche di fronteggiare una serie di *shock* continuando a mantenere un'adeguata posizione patrimoniale; non intende coprire ipotetiche perdite sui titoli sovrani.

Il *buffer* relativo alle esposizioni sovrane è una misura *una-tantum*; con la riduzione del rischio sovrano e i suoi effetti positivi sulla valutazione dei titoli pubblici rispetto agli attuali bassi livelli, anche una volta attuate le nuove capacità del FESF, l'EBA tornerà a considerare sia la necessità di continuare a detenere *buffer* di capitale a fronte delle esposizioni sovrane, sia il relativo ammontare.

La Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza nazionale, può, dopo aver consultato l'EBA, concordare che parte dell'obiettivo patrimoniale sia conseguito mediante cessioni di specifiche attività da parte delle banche, purché queste azioni non abbiano impatti negativi sulla capacità del sistema bancario di finanziare le economie ma si configurino come semplici trasferimenti a terzi. Per soddisfare l'obiettivo di capitale, le banche devono, in prima istanza, utilizzare risorse private, che possono provenire da:

- utili non distribuiti;
- restrizioni sui *bonus* aziendali;
- aumenti di capitale della migliore qualità;
- emissioni presso investitori privati di strumenti di debito convertibili in azioni al ricorrere di determinate evenienze (*contingent capital*), che sono accettate ai fini dell'esercizio a patto che rispettino i requisiti previsti dell'EBA;
- ristrutturazione in *Core tier 1* di strumenti ibridi esistenti, se effettuata entro la fine di ottobre 2012;
- altre misure di gestione del passivo.

La quantificazione del fabbisogno di capitale complessivo per i cinque gruppi bancari italiani che hanno partecipato all'esercizio (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), Banco Popolare e Unione di Banche Italiane) è di 15.366 milioni di euro. In particolare, per Unicredit l'ammontare è di 7.974 milioni di euro; Intesa Sanpaolo non ha esigenze di capitale aggiuntivo; Banca Monte dei Paschi di Siena presenta un fabbisogno di 3.267 milioni di euro; Banco Popolare di 2.731 milioni; Unione di Banche Italiane di 1.393 milioni.

Le banche per le quali è richiesta la costituzione del *buffer* patrimoniale devono presentare alle autorità di vigilanza nazionali entro il 20 gennaio 2012 piani aziendali che indichino le strategie che si intendono perseguire per raggiungere l'obiettivo di capitale a fine giugno del 2012. I piani devono essere concordati con la Banca d'Italia e oggetto di consultazione e di revisione con l'EBA e con le altre autorità competenti.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'intervento attuato dal Governo con gli articoli 5-11 del decreto-legge in esame consegue alla citata Raccomandazione EBA/REC/2011/1.

In particolare la relazione ricorda che per MPS l'ammontare mancante per il raggiungimento del livello del 9 per cento del *Core tier 1* era inizialmente quantificato in circa 3,3 miliardi di euro; successivamente la Banca d'Italia ha comunicato che, a seguito degli sviluppi intervenuti (perdita del quarto trimestre del 2011 ed evoluzione degli attivi a rischio) e delle azioni realizzate e in corso di realizzazione da parte della banca, il fabbisogno patrimoniale da colmare stimato da MPS per raggiungere - entro le scadenze previste dall'EBA - il livello di *Core Tier 1* del 9 per cento (comprensivo del *buffer* per rischio sovrano) rientrerebbe in un *range* tra 1,3 e 1,7 miliardi di euro.

Da qui la necessità dell'intervento del Governo, al fine di rispettare l'impegno preso dall'Italia in occasione del citato Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 e a seguito dell'impossibilità, comunicata da MPS, e di cui la Banca d'Italia ha preso atto, di ricorrere, per una parte dell'importo richiesto dall'EBA, a soluzioni private di rafforzamento del patrimonio a causa delle attuali condizioni di mercato altamente volatili.

L'**articolo 5** in esame prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della citata raccomandazione dell'EBA dell'8 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze, su specifica richiesta MPS, provveda a sottoscrivere:

- a) c.d. «nuovi strumenti finanziari» (le cui caratteristiche sono individuate dal successivo articolo 9) per un ammontare fino a due miliardi di euro computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla citata Raccomandazione EBA.

Tale sottoscrizione può essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, l'ammontare è quello indicato dalla Banca d'Italia nella nota del 25 giugno 2012 indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca d'Italia avrebbe ritenuto opportuno indicare nella norma tale importo massimo, tenuto conto delle incertezze circa l'esito delle azioni in corso di realizzazione. L'importo effettivo necessario dello strumento sarà invece stabilito dalla banca in prossimità dell'emissione.

- b) nuovi strumenti finanziari per ulteriori 1,9 miliardi di euro, al fine dell'integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond" emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dal successivo articolo 6, comma 2 (cui si fa rinvio).

Si ricorda che sono stati denominati "Tremonti bond" gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185³².

In sintesi, l'articolo 12 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - inizialmente fino al 31 dicembre 2009 e, in un secondo momento, sino al 31 dicembre 2010³³ - a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge, essendo la sottoscrizione inoltre condizionata all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione nonché all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 citato è successivamente intervenuto il D.M. 25 febbraio 2009 recante "*Criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo*".

I "Tremonti bond" emessi da MPS nel 2009 sono stati pari a 1,9 miliardi di euro, come evidenziato dalla Relazione (e come peraltro si evince dal testo del provvedimento).

La sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari (per complessivi 3,9 miliardi di euro) da parte del Ministero può essere effettuata:

- fino al 31 dicembre 2012;
- subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7 e all'articolo 8 (cui si fa rinvio).

³² *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

³³ Tale proroga è stata disposta dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (*Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria*).

Articolo 6 *(Condizioni di sottoscrizione)*

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

L'**articolo 6** individua le condizioni al cui verificarsi è subordinata la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS).

In dettaglio, il **comma 1** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze non possa sottoscrivere alcun "nuovo strumento finanziario" come individuato ai sensi dell'articolo 5 se l'emittente (ossia MPS) non provvede:

- al riscatto dei "Tremonti bond", ossia degli strumenti finanziari già emessi da MPS e sottoscritti dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008³⁴,
- alla accettazione preventiva di quanto previsto dal successivo comma 2 in ordine alla remunerazione degli strumenti finanziari già emessi.

Il riscatto degli strumenti finanziari va effettuato nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009³⁵ e del relativo prospetto.

³⁴ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

Si ricorda al riguardo che, in allegato al suddetto decreto ministeriale, è riportato il prospetto di emissione degli strumenti finanziari con cui viene disciplinata, tra le altre, la facoltà di riscatto in favore dell'emittente.

In particolare il prospetto prevede che, in un qualsiasi momento successivo alla data di emissione, l'emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto - di riscattare in tutto o in parte i titoli.

Il prospetto evidenzia quindi nel dettaglio le modalità del rimborso per ciascun titolo. Nel caso di riscatto, si prevede che gli interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla data di riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli interessi pagati alla data di pagamento degli interessi immediatamente precedente alla data di riscatto.

L'esercizio della facoltà di riscatto anticipato da parte dell'emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine è stabilito che l'emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.

L'importo dovuto da MPS per il riscatto è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

Si evidenzia che - secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa - il Governo avrebbe condizionato la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari al rimborso da parte di MPS dei "Tremonti bond" già emessi dalla stessa MPS e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'economicità complessiva dell'operazione, in quanto questi ultimi titoli risulterebbero, nelle attuali condizioni di mercato, penalizzanti per lo Stato italiano.

Il **comma 2** disciplina la remunerazione dei "Tremonti bond" già emessi da MPS e oggetto di riscatto. Esso prevede in particolare che, nel caso vengano emessi nuovi strumenti finanziari, la remunerazione dei "Tremonti bond" - per il periodo dal 1° gennaio 2012 alla data di riscatto - deve essere calcolata secondo le condizioni previste per i nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale previsto dall'articolo 11 del decreto in esame.

La remunerazione deve essere corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i nuovi strumenti finanziari.

La Relazione illustrativa ricorda che secondo il citato prospetto di emissione dei «Tremonti bond» gli interessi dovuti per il periodo intercorrente dall'ultima data di pagamento degli interessi e la data di rimborso sono commisurati agli interessi corrisposti in relazione all'ultimo periodo di interessi. Poiché MPS - continua la Relazione - non ha corrisposto alcuna cedola all'ultima data di pagamento degli interessi, tale disposizione comporterebbe che nulla dovrebbe essere versato al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di interessi in occasione del rimborso. Per ragioni di equilibrio economico complessivo si è quindi ritenuto di prevedere che

³⁵ Si tratta del decreto, emanato in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che disciplina criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

ove MPS decida di accedere all'intervento finanziario pubblico debba rimborsare i titoli precedentemente emessi e accettare diverse condizioni di remunerazione di questi per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 alla data di rimborso. Spetterà quindi a MPS, nella propria autonomia gestionale, valutare la convenienza economica della complessiva operazione.

Articolo 7

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai

meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione europea 2001/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

L'**articolo 7** prevede che la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) sia subordinata alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge in esame con la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Viene quindi introdotto l'obbligo per MPS di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato; si stabilisce inoltre che nel periodo di attuazione del piano, MPS non possa acquisire nuove partecipazioni in banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del piano.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 7 subordina la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari all'acquisizione della decisione della Commissione

europea sulla compatibilità delle misure previste dal testo in esame con il quadro normativo comunitario in materia di aiuti di Stato.

La sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari rappresenta infatti un nuovo regime di aiuto, tale pertanto da dover essere valutato dalla Commissione europea alla luce del quadro normativo in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

Si ricorda peraltro che le misure di cui all'articolo 12 del decreto-legge 185 del 2008³⁶ e del DM di attuazione 25 febbraio 2009 (c.d. "Tremonti bond") sono state autorizzate dalla Commissione europea con le seguenti decisioni:

- decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2008, C(2008) 8998 definitivo, concernente "Misure di ricapitalizzazione in favore del settore finanziario in Italia";
- decisione della Commissione europea del 20 febbraio 2009, C(2009) 1288 definitivo, concernente "Modifica delle misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia".

Nei commi successivi vengono individuati una serie di paletti diretti a circoscrivere l'azione di MPS nell'ipotesi di sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

Anzitutto, con una norma di portata generale il **comma 2** prevede che MPS, in caso di sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del Ministero, debba operare in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi.

Il **comma 3** impone ad MPS di presentare un piano di ristrutturazione conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea³⁷, anche per quanto attiene:

³⁶ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

³⁷ Si ricorda che l'articolo 107 citato prevede, al comma 1, che salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Ai sensi del comma 2 sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

Ai sensi del comma 3 possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

- alle strategie commerciali e di espansione;
- alle politiche di distribuzione degli utili;
- ai meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Il piano (e le sue eventuali successive variazioni) dovranno essere presentati alla Commissione europea.

Durante il periodo di attuazione del piano di ristrutturazione, MPS non potrà acquisire - né direttamente né indirettamente - nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione (**comma 4**).

Dette acquisizioni sono tuttavia consentite se:

- funzionali all'attuazione del piano e
- compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Una ulteriore condizione è posta a MPS dal **comma 5**. Si prevede infatti che qualora il bilancio approvato evidenzia una perdita di esercizio, non possono essere corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

In presenza di una perdita di esercizio, pertanto, la prevista facoltà di non corrispondere la remunerazione si trasformerebbe in un obbligo.

-
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 8 *(Procedura)*

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;
- b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
- c) il profilo di rischio dell'Emittente;
- d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità

al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;

e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 8** delinea la procedura relativa alla valutazione dell'operazione ed alla sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS).

Si prevede pertanto l'invio di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria ai fini delle valutazioni che saranno effettuate dalla Banca d'Italia; la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari sarà effettuata, a seguito della positiva valutazione dell'operazione, per

l'ammontare necessario al rafforzamento patrimoniale richiesto dalla raccomandazione dell'*European Banking Authority* (EBA).

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 8 prevede che qualora MPS intenda emettere i nuovi strumenti finanziari, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista deve trasmettere una richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia contenente:

- la delibera del consiglio di amministrazione;
- l'importo della sottoscrizione richiesta;
- il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- la data di sottoscrizione prevista;
- il piano di ristrutturazione (*ex* articolo 7, la cui presentazione è condizione per la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari).

Il **comma 2** individua le valutazioni che, in esito alla richiesta di MPS, devono essere effettuate dalla Banca d'Italia entro i quindici giorni successivi.

Le valutazioni concernono precisamente:

- l'adeguatezza del piano di ristrutturazione, anche riguardo alla sua conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica di MPS;
- il suo profilo di rischio;
- le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, la loro conformità al testo in esame e al decreto attuativo (*ex* articolo 11), la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;
- l'ammontare dei nuovi strumenti finanziari ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti in attuazione della raccomandazione dell'EBA dell'8 dicembre 2011.

Dette valutazioni sono poi comunicate a MPS e al Ministero.

La Banca d'Italia può chiedere chiarimenti ed integrazioni a MPS nonché effettuare accertamenti che sospendono il termine di quindici giorni per l'espressione delle valutazioni (**comma 3**).

I successivi tre commi concernono la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale:

- è subordinata alla valutazione positiva da parte della Banca d'Italia degli elementi di cui al comma 2; l'ammontare sottoscritto - che viene comunicato dalla Banca d'Italia - è quello necessario al conseguimento degli obiettivi previsti in attuazione della citata raccomandazione dell'EBA (**comma 4**);
- avviene dopo il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsto dall'articolo 10) con cui sono individuate le risorse per il finanziamento dell'operazione (**comma 5**);

- è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 6**).

Articolo 9

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapacienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al

Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

L'articolo 9 individua le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), privi del diritto di voto e convertibili in azioni a richiesta dell'emittente; possono essere riscattati o rimborsati a richiesta di MPS, salvo autorizzazione di Banca d'Italia. Si stabilisce inoltre che il pagamento dei relativi interessi è condizionato dalla

disponibilità di utili distribuibili e che se gli interessi non sono assegnati per mancanza di utili si provvede ad assegnare al Ministero azioni ordinarie per una quota di patrimonio corrispondente all'importo della cedola non corrisposta.

Più in dettaglio, ai sensi del **comma 1** i nuovi strumenti finanziari:

- sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile.

Si ricorda che, in linea generale, ogni azione attribuisce il diritto di voto. Tuttavia, salve diverse disposizioni di legge, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ovvero subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Alcune tipologie di strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, da distribuire ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate) possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati;

- sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta di MPS; l'esercizio della facoltà di conversione è tuttavia sospensivamente condizionato alla deliberazione di aumento di capitale.
Sono peraltro previste regole semplificate, rispetto alla disciplina ordinaria, per quanto concerne i *quorum* richiesti per l'approvazione della deliberazione di aumento di capitale.

Il **comma 2** attribuisce all'emittente la facoltà di rimborso o riscatto dei nuovi strumenti finanziari. L'esercizio di tali facoltà è tuttavia condizionato alla autorizzazione dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità sia dell'emittente che del gruppo bancario relativo.

Il **comma 3** fa dipendere il pagamento degli interessi sui nuovi strumenti finanziari dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile.

Il richiamato articolo 2433 del codice civile stabilisce che la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-*bis*, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Lo stesso comma specifica altresì che, in tal caso, la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.

La mancata corresponsione degli interessi per assenza o incapienza degli utili distribuibili è disciplinata dal **comma 4**. In tale ipotesi si prevede che MPS debba assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta.

In tal caso, inoltre, l'aumento di capitale relativo - o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica dell'indicazione del numero di azioni ordinarie nello statuto - devono essere deliberati dal consiglio di amministrazione.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, è con finalità di semplificazione degli adempimenti che è previsto che il corrispondente aumento di capitale venga deliberato dal consiglio di amministrazione; inoltre, poiché lo statuto di MPS prevede che le azioni non abbiano valore nominale è stata presa in considerazione anche l'ipotesi che l'emittente, fermo restando l'ammontare del capitale, aumenti il numero delle azioni ordinarie da cui questo è rappresentato.

Il **comma 5** elenca una serie di disposizioni di cui si prevede la disapplicazione nell'ipotesi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze venisse ad assumere partecipazioni azionarie in MPS a seguito della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

La Relazione sottolinea come, in considerazione della possibilità che il meccanismo di cui al comma 4 porti il Ministero ad assumere partecipazioni rilevanti, si sia ritenuto - in ragione delle caratteristiche dell'acquirente e dell'operazione - di disapplicare nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni in materia di acquisizione di partecipazioni nelle banche e in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto, nonché il limite di possesso azionario previsto dallo statuto di MPS.

All'assunzione di partecipazioni azionarie in MPS da parte del Ministero non si applicano pertanto:

- le disposizioni di cui al capo III (partecipazioni nelle banche) e al capo IV (requisiti di professionalità e di onorabilità nelle banche) del titolo II del decreto legislativo n. 385 del 1993³⁸;
- le disposizioni degli articoli 106, comma 1 (in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria), e 109, comma 1 (in materia di acquisto di concerto), del decreto legislativo n. 58 del 1998³⁹;

³⁸ *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.*

³⁹ *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.*

- gli eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

Il **comma 6** attribuisce al consiglio di amministrazione di MPS il potere di deliberare in merito all'emissione dei nuovi strumenti finanziari, le cui caratteristiche saranno ulteriormente specificate e definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal successivo articolo 11 (**comma 7**).

Articolo 10 *(Risorse finanziarie)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti

pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

L'articolo 10 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione delle risorse per

finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS).

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 10 prevede che le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere comunicati alla Corte dei conti.

Tali risorse - il cui importo non è quantificato - sono individuate, in relazione ad ogni operazione, mediante:

- a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute "indisponibili". Si tratta, in particolare, delle dotazioni di ciascuna missione connesse a:
 - stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
 - spese per interessi;
 - poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni;
 - trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
 - le risorse destinate al fondo ordinario delle università; alla ricerca; al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché, in generale, le spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
- b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa.
- c) l'utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia;
- d) l'emissione di titoli del debito pubblico.

Con riferimento alle suddette modalità di reperimento delle risorse, si osserva come la procedura individuata ricalchi quella prevista dall'articolo 12, comma

9, del decreto-legge n. 185 del 2008⁴⁰ (relativa ai c.d. "Tremonti bond"): anch'essa infatti demanda ad un DPCM - da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti - l'individuazione delle riduzioni di dotazioni finanziarie stabilite nella legge di bilancio e di singole autorizzazioni legislative di spesa.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, la disposizione intende garantire la tempestività dell'intervento, giustificata dalla situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Proprio al fine di garantire il controllo parlamentare sugli atti eventualmente adottati, il testo in esame così - come il citato decreto-legge n. 185 del 2008 - prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmesso al Parlamento e alla Corte dei conti, sia corredato di relazione tecnica e trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari per i profili finanziari.

Il **comma 2** prevede pertanto un meccanismo atto ad assicurare un puntuale esercizio della funzione di controllo delle Camere relativamente all'utilizzo con atto amministrativo di risorse autorizzate con legge di bilancio o comunque predeterminate con legge.

A tal fine si dispone che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato da relazione tecnica, debba essere trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario da esprimersi entro quindici giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, è chiamato a trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato dai necessari elementi integrativi di informazione, per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione, decorsi inutilmente i quali il decreto potrà comunque essere adottato.

⁴⁰ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

Articolo 11

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione

nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

L'**articolo 11** prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare le disposizioni di attuazione del decreto-legge in esame ed il prospetto dei nuovi strumenti finanziari da emettersi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS).

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 11 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle disposizioni di attuazione del decreto-legge in esame (*rectius*: del capo II del decreto-legge) e del prospetto dei nuovi strumenti finanziari.

Il decreto ministeriale deve essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del testo in esame, sentita la Banca d'Italia.

La norma specifica altresì il contenuto del prospetto sopra citato, che per i nuovi strumenti finanziari dovrà disciplinare:

- la remunerazione;
- i casi di riscatto, rimborso e conversione;
- ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.

Si evidenzia che la clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988⁴¹, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa -

⁴¹ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

come pare possibile evincere dal testo in esame - si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

Il **comma 2** prescrive infine il riesame da parte del Ministero delle economia e delle finanze delle misure individuate secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 12** dispone l'entrata in vigore del decreto in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (ossia il 27 giugno 2012).

Si osserva che la disposizione - peraltro riproduttiva di innumerevoli precedenti - conferisce effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge, quantomeno relativamente alla giornata (quella della pubblicazione) in cui - ha segnalato una autorevole dottrina - non c'è, per la maggior parte delle 24 ore, conoscibilità del testo né in formato cartaceo né nel sito della Gazzetta Ufficiale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

360	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
361	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
362	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
363	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
364	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)
365	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)
366	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2642 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
367	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3349 Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
368	Testo a fronte	Cooperazione allo sviluppo. La legge n. 49 del 1987 e il disegno di legge A.S. n. 1744
369	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3372 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
370	Dossier	Riforma elettorale: in tema di 'SPANNO-TEDESCO'. Il sistema elettorale di Germania e Spagna
371	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2156-B “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Il testo modificato dalla Camera dei deputati
372	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3284-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”. Il testo modificato dalla Camera dei deputati - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".